



Dott. FEDERICO BIONDI  
NOTAIO

Numero 83.321 del Repertorio-----

Numero 24.169 della Raccolta-----

Agenzia delle Entrate

-----DEPOSITO-----

Ufficio di Senigallia

-----STATUTO e CONVENZIONE-----

Registrato

-----DEL CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI-----

il 15 settembre 2015

-----E IN FORMA ABBREVIATA Co.Ge.S.Co-----

al n. 2277 serie 1T

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

Versati Euro 200,00

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di settembre.

-----10/09/2015-----

"Atto iscritto al

in Serra de' Conti e in un locale del fabbricato alla via B.

Registro delle Imprese

Gigli n. 2.-----

di ANCONA

Innanzi a me dottor Federico Biondi, notaio in Senigallia, ivi

il 15 SETTEMBRE 2015

residente con studio alla Via Piave n. 5, iscritto al Ruolo

prot N° 24527/2015"

del Collegio Notarile di Ancona, si è costituito il signor:---

- BOMPRESZI ANDREA, nato a Arcevia (AN) il dì 30 luglio 1970,

Codice fiscale: BMP NDR 70L30 A366B-----

domiciliato per la carica presso la sede a dirsi, il quale

interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente

dell'Assemblea del Consorzio e come tale in rappresentanza

del:-----

- "CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI" e in forma

abbreviata "Co.Ge.S.Co", con sede in Serra De' Conti (AN) in

Via Marconi n. 6, codice fiscale e numero iscrizione Registro

Imprese di Ancona: 01090170422, Partita I.V.A. 01090170422 n.

R.E.A. AN - 132208, in seguito, per brevità denominato



"Consorzio", al presente atto autorizzato giusta le  
Deliberazioni dell'Assemblea Consortile n. 21 del 19 novembre  
2014, dichiarata immediatamente esecutiva.-----

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono  
certo,-----

-----PREMESSO-----

- che è costituito tra i comuni di Castel Colonna, Monterado,  
Ripe (ora fusi nell'unico Comune di Trecastelli), Arcevia,  
Barbara, Castelleone di Suasa, Ostra, Ostra Vetere,  
Senigallia e Serra de' Conti, "CONSORZIO PER LA GESTIONE DI

SERVIZI COMUNALI E IN FORMA ABBREVIATA Co.Ge.S.Co", con sede  
in Serra De' Conti (AN) in Via Marconi n. 6, codice fiscale e  
numero iscrizione Registro Imprese di Ancona: 01090170422,  
Partita I.V.A. 01090170422 n. R.E.A. AN - 132208,-----

- che a decorrere dal di 1 gennaio 2014, i Comuni di Castel  
Colonna, Monterado e Ripe si sono fusi insieme dando vita al  
Comune di Trecastelli;-----

- che il Comune di Corinaldo, a decorrere dal di 19 novembre  
2014 è entrato a far parte della compagine Consortile;-----

- che l'intervenuta fusione dei Comuni di Castel Colonna,  
Monterado e Ripe nell'unico Comune di Trecastelli e l'ingresso  
a far parte della compagine Consortile del Comune di  
Corinaldo, hanno reso necessario la modifica sia dello Statuto  
Consortile, in modo particolare per quanto riguarda gli  
articoli 1 comma 3 e 8 comma 4 dello Statuto che della

premessa e dell'art. 9 della Convenzione;-----

- che con la detta Deliberazione Consortile n. 21 del 19 novembre 2014, venivano approvate le modifiche da apportarsi allo Statuto ed alla relativa Convenzione;-----

- che l'art. 97 del D.P.R. n. 902/1986 - Regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, affida all'Assemblea Consortile la competenza ad approvare le modifiche allo statuto dei Consorzi qualora queste ultime non "aggravino la partecipazione degli Enti al Consorzio";-----

- che nella detta deliberazione Consortile n. 21 del dì 19 novembre 2014, il Presidente dell'Assemblea veniva espressamente autorizzato a compiere ogni e qualsiasi atto per la traduzione delle modifiche statutarie e della convenzione relativa in atto pubblico, apportando tutte le eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie al testo dello Statuto e/o della Convenzione in sede di stipula dell'atto pubblico e/o al momento del deposito presso il Registro delle Imprese.-----

Tanto premesso il costituito, nella suddetta qualità, mi richiede di ricevere il presente atto in forza del quale deposita ai miei rogiti lo statuto e la relativa convenzione, attualmente vigenti e integrati con tutte le modifiche, aggiunte e soppressioni, già approvate in sede di Assemblea Consortile, del Consorzio denominato "CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI E IN FORMA ABBREVIATA

Co.Ge.S.Co", dotato di autonomia imprenditoriale e di

personalità giuridica ai sensi del Decreto Legislativo 18

agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL.).-----

Io notaio ricevo il suddetto statuto composto di 69

(sessantanove) articoli e la Convenzione relativa composta di

n.ro 21 (ventuno) articoli, e previa lettura da me datane al

comparente li allego al presente atto sotto le lettere "A" e

"B", per farne parte integrante e sostanziale.-----

Il comparente autorizza espressamente me notaio a rilasciare a

richiesta di chiunque copie del presente atto e degli allegati

statuto e convenzione.-----

Il comparente richiede espressamente il deposito del presente

atto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio di

Ancona.-----

Imposte e spese del presente atto sono a carico del Consorzio.

E richiesto, ho ricevuto il presente atto che da me notaio, si

è letto al comparente, il quale interpellato mi ha dichiarato

di approvarlo in tutto il suo tenore.-----

Scritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno,

su pagine cinque di fogli due compresa la presente per la

parte che occupa, lo stesso viene sottoscritto dal comparente

e da me notaio alle ore sedici e minuti zero (16,00).-----

F.to: Andrea Bompreszi-----

Federico Biondi (s.s.)-----

**Co.Ge.S.Co.**  
Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Allegato .....<sup>4</sup>A..... all'Atto 10/08/2015

Rep. 83.321 Racc. 24.169



# Statuto

F.TO: ANDREA BOMPIREZZI

FEDERICO BIONDI (S.S)

## INDICE

### **TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI**

Art. 1	• Natura, denominazione, sede	pag.	4
Art. 2	• Finalità	pag.	5
Art. 3	• Durata	pag.	7
Art. 4	• Recesso	pag.	8
Art. 5	• Nuove adesioni	pag.	9

### **TITOLO II - ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE, E DI GESTIONE**

Art. 6	• Gli Organi	pag.	10
--------	--------------	------	----

#### CAPO I - L'ASSEMBLEA

Art. 7	• Natura	pag.	10
Art. 8	• Composizione e nomina	pag.	10
Art. 9	• Insediamento	pag.	11
Art. 10	• Durata in carica	pag.	12
Art. 11	• Cause di ineleggibilità ed incompatibilità	pag.	12
Art. 12	• Funzionamento	pag.	13
Art. 13	• Competenze	pag.	14
Art. 14	• Deliberazioni	pag.	16
Art. 15	• Mozione Programmatica	pag.	18

#### CAPO II - IL PRESIDENTE

Art. 16	• Elezione del Presidente e del Consiglio di Amministrazione	pag.	19
Art. 17	• Attribuzioni e competenze del Presidente	pag.	20

CAPO III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18 •	Composizione	pag.	22
Art. 19 •	Incompatibilità	pag.	22
Art. 20 •	Durata in carica	pag.	23
Art. 21 •	Proroga delle funzioni	pag.	24
Art. 22 •	Surroghe	pag.	24
Art. 23 •	Mozioni di sfiducia costruttiva	pag.	25
Art. 24 •	Decadenza	pag.	25
Art. 25 •	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	pag.	26
Art. 26 •	Prerogative e responsabilità degli amministratori	pag.	28
Art. 27 •	Competenze	pag.	29
Art. 28 •	Verbali delle adunanze	pag.	32

CAPO IV - IL DIRETTORE

Art. 29 •	Nomina	pag.	33
Art. 30 •	Requisiti	pag.	34
Art. 31 •	Durata dell'incarico e licenziamento	pag.	35
Art. 32 •	Affidamento funzioni	pag.	36
Art. 33 •	Trattamento economico	pag.	36
Art. 34 •	Competenze	pag.	36

**TITOLO III - ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI**

Art. 35 •	Principi e criteri generali	pag.	40
Art. 36 •	Struttura organizzativa e personale dipendente	pag.	40
Art. 37 •	Dirigenti	pag.	41
Art. 38 •	Incompatibilità e responsabilità	pag.	42

CAPO I - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 39 •	Composizione	pag.	43
Art. 40 •	Nomina e durata in carica	pag.	43

Art. 41	• Incompatibilità	pag.	44
Art. 42	• Attribuzioni	pag.	44
Art. 43	• Svolgimento delle funzioni	pag.	44
Art. 44	• Riunioni e processi verbali	pag.	45
Art. 45	• Trattamento economico	pag.	46
Art. 46	• Responsabilità	pag.	46


#### **TITOLO IV - GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 47	• Criteri informativi della gestione	pag.	47
Art. 48	• Patrimonio	pag.	47
Art. 49	• Inventario	pag.	48
Art. 50	• Deperimento dei beni	pag.	48
Art. 51	• Registrazione dei materiali	pag.	49
Art. 52	• Programmazione	pag.	49
Art. 53	• Bilancio preventivo economico	pag.	50
Art. 54	• Trasferimenti per partecipazione alle spese	pag.	51
Art. 55	• Bilanci relativi ai singoli servizi	pag.	52
Art. 56	• Bilancio Pluriennale	pag.	52
Art. 57	• Insufficienti previsioni di bilancio	pag.	53
Art. 58	• Conto consuntivo	pag.	53
Art. 59	• Conto consuntivo delle operazioni di cassa	pag.	55
Art. 60	• Contabilità	pag.	55
Art. 61	• Servizio di Tesoreria	pag.	56
Art. 62	• Depositi ed impieghi	pag.	56
Art. 63	• Servizio di cassa	pag.	57
Art. 64	• Esazione delle Entrate	pag.	57
Art. 65	• Pagamenti	pag.	57
Art. 66	• Controllo di gestione e revisione contabile	pag.	58
Art. 67	• Contratti ed appalti	pag.	58
Art. 68	• Spese in economia	pag.	59
Art. 69	• Norma transitoria	pag.	60

**TITOLO I**  
**ELEMENTI COSTITUTIVI**

**Art. 1**

**NATURA - DENOMINAZIONE - SEDE**



1. Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ( di seguito T.U.EE.LL.) e della Convenzione apposita è costituito un Consorzio volontario tra gli Enti Locali sotto elencati, avente la denominazione di "CONSORZIO PER LA GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI" e l'abbreviazione di "Co.Ge.S.Co."
2. La predetta costituzione avviene per trasformazione del precedente "Consorzio per l'acquedotto del Sentino".
3. Fanno parte del Consorzio i seguenti Comuni:
  - Arcevia
  - Barbara
  - Castelleone di Suasa
  - Corinaldo
  - Ostra
  - Ostra Vetere
  - Senigallia
  - Serra de'Conti
  - Trecastelli
4. Il Consorzio è dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica ai sensi del T.U.EE.LL.
5. Ai sensi dell'art. 2 del T.U.EE.LL. al Consorzio si applicano le norme relative alle aziende speciali ai sensi dell'art. 31 e 114 del predetto Testo unico e le norme contenute nel T.U. n. 2578/1925 e nel d.P.R. 4 ottobre 1986 n. 902, in particolare quelle contenute nel Titolo IX.
6. La sede è fissata in Serra de' Conti in Marconi n. 6 .

7. Eventuali cambi di sede o la costituzione di Uffici distaccati saranno decisi dall'Assemblea con il voto favorevole degli Enti Consorziati che rappresentino almeno l'80% delle quote di partecipazione.

8. L'Assemblea potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico (logotipo o logo).

## **Art. 2**

### **FINALITA'**

1. Gli Enti locali aderenti, secondo la Convenzione ed attraverso il Consorzio, si prefiggono di svolgere in modo coordinato ed unitario, con livelli ottimali di efficienza, produttività ed economicità e con criteri di pareggio del bilancio e di equilibrio di costi e ricavi:

- servizi pubblici che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale;
- servizi sociali;
- funzioni amministrative, che affideranno di volta in volta al Consorzio con esplicite deliberazioni.


In particolare:

- servizio distribuzione acqua di qualsiasi tipo ad uso domestico, pubblico ed industriale, compresa la gestione delle fonti di approvvigionamento di proprietà dei Comuni;
- gestione impianti fognari e di depurazione acque;
- gestione impianti di produzione di forza motrice idraulica ed elettrica;
- servizio raccolta e smaltimento RR.SS.UU., urbani pericolosi.

2. L'attività del Consorzio, nei servizi sopra indicati, si svilupperà nelle forme che saranno ritenute più opportune e legittime in ogni momento, in considerazione della eterogeneità o complessità dei servizi affidatigli, per:

- superare le eventuali esistenti condizioni di disegualianza nella fruizione dei servizi riservati alla sua competenza e delle relative tariffe;

- attuare la gestione coordinata e unitaria delle risorse idriche ed energetiche;
  - agevolare, mediante standards di qualità e la diffusione dei servizi, interventi di riequilibrio e di tutela ambientale, in un quadro di pianificazione economica e territoriale.
3. Il Consorzio potrà pertanto provvedere:
- a) alla progettazione, costruzione, organizzazione e ~~coordinamento~~, gestione degli impianti, nonché alla commercializzazione diretta e dei derivati sia in conto proprio che in conto di terzi;
  - b) alla acquisizione e sperimentazione di nuove tecnologie per la ricerca scientifica;
  - c) alla partecipazione a società aventi scopi rientranti in quelli del Consorzio od alla loro costituzione;
  - d) all'assunzione di partecipazioni o l'accettazione di interessenze di imprese, aziende o Enti, anche pubblici, nonché la stipulazione di convenzioni con Enti o privati;
  - e) al compimento di tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari, immobiliari aventi pertinenza con gli scopi consortili e ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
4. Spetta altresì al Consorzio l'emanazione del Regolamento o dei Regolamenti di gestione dei pubblici servizi di cui sopra.



**Art. 3**  
**DURATA**

1. Il Consorzio ha durata trentennale e può cessare nei seguenti casi:
  - a) per il venir meno dello scopo;
  - b) per mutuo consenso degli enti consorziati che rappresentino almeno i 4/5 delle quote di partecipazione;
  - c) per riscontrata impossibilità di operatività o di raggiungimento del fine.
  
2. Nell'ipotesi di cui al punto b), l'Assemblea con la maggioranza qualificata sopra indicata, approva la proposta e determina le modalità di messa in stato di liquidazione, nominando anche un apposito Organo liquidatore, che provvederà anche ai riparti del patrimonio consortile, secondo le modalità fissate nella Convenzione, nonché alla assegnazione del personale.
  
3. Nell'ipotesi di cui ai punti a) e c) la proposta di scioglimento viene fatta con apposita deliberazione consiliare da un numero di Comuni che rappresentino nel Consorzio almeno il 40% delle quote di partecipazione.
  
4. La predetta proposta, che deve individuare e motivare le ragioni e l'esistenza di una riscontrata impossibilità di operatività o del raggiungimento del fine o del venir meno dello scopo, entro 10 giorni deve essere sottoposta all'Assemblea Consortile ed approvata da un numero di Enti che rappresentino non meno dei 2/3 delle quote di partecipazione; la deliberazione dovrà avere anche i contenuti indicati al secondo comma di questo stesso articolo.

**Art. 4**  
**RECESSO**

1. E' consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato Subordinatamente ai seguenti limiti e condizioni:

a) la proposta di recesso, fatta con delibera consiliare deve essere notificata mediante lettera raccomandata A.R. al Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ciascun anno;

b) il Presidente convoca l'Assemblea entro giorni trenta per la presa d'atto e per la formulazione delle conseguenti proposte di modifica da apportare alla Convenzione e allo Statuto. La relativa delibera viene inviata, sempre per raccomandata A.R., a tutti gli altri Comuni;

c) la proposta di cui alla lett. b) deve essere accettata dagli Enti consorziati che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione, previa verifica della inesistenza di danni gravi per la continuazione della vita del Consorzio;

d) il recesso decorre dal primo giorno dell'anno successivo;

e) l'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso;

f) ottenuta l'approvazione degli Enti consorziati, con delibera dell'Assemblea, verranno assegnati al recedente i seguenti beni con le modalità sotto specificate:

- assegnazione gratuita degli impianti di distribuzione e di raccolta locali insistenti nel suo territorio, purché a suo tempo costruiti direttamente dal Comune recedente, o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo, o anche da terzi per la realizzazione di opere da effettuarsi esclusivamente in quel territorio comunale.
- assegnazione al Comune recedente, previo rimborso al Consorzio del valore degli impianti medesimi e previe loro rivalutazione e

detrazione del pro-quota di sua spettanza, degli impianti di distribuzione e di raccolta locali insistenti nel territorio del Comune recedente costruiti dal Consorzio con finanziamenti propri o comunque diversi da quelli di cui al comma precedente;

- nessuna assegnazione sarà fatta, invece, a favore dell'Ente recedente, per quanto riguarda gli impianti di adduzione o centralizzati che servono per più Comuni, anche se insistenti nel suo territorio.

2. Per i servizi pubblici essenziali potrà essere concordata, con apposita convenzione, la continuazione del servizio.

3. Sarà in ogni caso consentito ad ogni singolo Comune consorziato recedere ipso facto e ipso jure dal Consorzio dopo tre esercizi consecutivi caratterizzati da perdite di gestione.

## **Art. 5**

### **NUOVE ADESIONI**


1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti locali al Consorzio dopo la sua istituzione.

2. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti locali presuppone la necessaria revisione del presente Statuto e della relativa Convenzione, da approvarsi a cura di ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dal T.U.EE.LL..

**TITOLO II**  
**ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE, E DI**  
**GESTIONE**

**Art. 6**  
**GLI ORGANI**

1. Sono organi del Consorzio:
  - L'Assemblea Consortile
  - Il Presidente del Consorzio
  - Il Consiglio di Amministrazione
  - Il Direttore



**CAPO I**  
**L'ASSEMBLEA**

**Art. 7**  
**NATURA**

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale che determina gli indirizzi del Consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e che ha funzione di controllo politico ed amministrativo del Consorzio medesimo.

**Art. 8**  
**COMPOSIZIONE E NOMINA**

1. L'Assemblea consortile è composta dal Sindaco di ciascuno dei Comuni aderenti al Consorzio o da un suo delegato.
2. La delega o la revoca della rappresentanza del membro di diritto nell'Assemblea devono avvenire per iscritto.

3. In caso di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di Sindaco di uno dei Comuni associati, cessa dalla carica anche il delegato.

4. Ogni rappresentante dell'Ente esprime in Assemblea voto e responsabilità pari alla seguente quota di partecipazione determinata all'art. 9 della convenzione:

- Arcevia	6%
- Barbara	4%
- Castelleone di Suasa	4%
- Corinaldo	11%
- Ostra	11%
- Ostra Vetere	6%
- Senigallia	41%
- Serra de'Conti	6%
- Trecastelli	11%

5. Gli Enti consorziati nel termine di giorni 15 dall'elezione dei loro organi di governo, comunicano al Consorzio il nominativo del proprio rappresentante.

6. In caso di decorrenza infruttuosa di tale termine si ritiene nominato di diritto il Sindaco in carica.

### **Art. 9**

### **INSEDIAMENTO**

1. Nella prima seduta, l'Assemblea, preliminarmente, prende atto del suo insediamento e della sua composizione. Subito dopo e nella stessa seduta, elegge prima il Presidente dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti assegnati, poi di seguito il Presidente e il Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al successivo art. 16.

2. La prima seduta è convocata entro 10 giorni dal ricevimento di tutte le comunicazioni di nomina da parte degli Enti consorziati o dal termine

previsto dall'ultimo comma del precedente articolo dal rappresentante dell'Ente portatore della quota di partecipazione più alta; lo stesso presiede la seduta, fino all'insediamento del Presidente neo eletto.

3. A parità di quote, l'Assemblea è convocata dal rappresentante più anziano di età.

### **Art. 10 DURATA IN CARICA**



1. I membri dell'Assemblea durano in carica in corrispondenza del mandato del Consiglio del Comune di provenienza, o comunque, fino a che non vengano sostituiti nei modi previsti al comma successivo.

2. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, revocati dal Sindaco o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede nella prima seduta utile l'Assemblea, dopo che l'Ente abbia comunicato il nominativo del sostituto.

3. I nuovi eletti esercitano le funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

### **Art. 11 CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'**

1. Sono ineleggibili a rappresentanti dei Comuni nell'Assemblea consorziale, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio e coloro che sono titolari o proprietari, comproprietari, amministratori, soci illimitatamente responsabili, dipendenti con potere di rappresentanza o coordinamento in imprese esercitanti servizi od industrie od atti di commercio concorrenti o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio.

2. Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa assemblea consorziale gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero, il genero ed il coniuge. La relativa incompatibilità colpisce il membro che sia stato eletto o delegato più tardi oppure, in caso di tempi uguali, il minore di età.

## **Art. 12**

### **FUNZIONAMENTO**

1. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente, che ne formula l'Ordine del Giorno e che svolge tutte le funzioni di presidenza e gestione dell'organo assembleare, oltre che di raccordo con gli altri Organi del Consorzio.

2. L'Assemblea si riunisce di norma due volte l'anno per l'approvazione degli atti fondamentali.

3. Può altresì riunirsi ogni qualvolta ne facciano richiesta il Presidente del Consorzio od il Consiglio di Amministrazione od un terzo dei membri dell'Assemblea stessa.

4. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'O.d.G. e devono essere recapitati al domicilio di ciascun componente mediante apposito incaricato o mediante lettera raccomandata A.R., oppure nei casi d'urgenza mediante telegramma rispettivamente, almeno 5 giorni liberi prima della seduta e 24 ore nei casi di convocazione urgente.

5. Presso la Segreteria del Consorzio sono depositati gli atti relativi all'O.d.G. a disposizione dei componenti dell'Assemblea e dei consiglieri degli Enti aderenti al Consorzio, almeno il terzo giorno antecedente la seduta, fatto salvo il caso dell'urgenza.

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

7. Non è pubblica, in ogni caso la trattazione di argomenti che presuppongano valutazioni ed apprezzamenti su persone.

8. L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di un numero di componenti, non inferiore a sei e che rappresenti, comunque, la maggioranza delle quote di partecipazione.

9. Tuttavia, in caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno in orario diverso sugli stessi argomenti iscritti nella prima adunanza, con la presenza di un numero di componenti, non inferiore a cinque e che rappresenti almeno il 45% delle quote di partecipazione.

### Art. 13 COMPETENZE

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi ai fini statutari, nonché alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti.

2. In particolare compete all'Assemblea, dopo la presa d'atto del suo insediamento e della sua composizione e con le maggioranze qualificate eventualmente a fianco di ogni punto indicate:

- a) nominare ai sensi del precedente art. 9 il Presidente dell'Assemblea cui competono tutte le normali funzioni di presidenza e gestione dell'organo assembleare;
- b) nominare, con unica votazione, il Presidente del Consorzio ed il Consiglio di Amministrazione, provvedere alle eventuali surroghe, nonché pronunciare la decadenza e la revoca dei suoi componenti, nei casi e con le procedure disposti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza previste dal presente Statuto; la delibera

relativa deve essere approvata con la maggioranza del 70% delle quote di partecipazione;

- c) deliberare in ordine alla mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta dai portatori di almeno il 30% delle quote di rappresentanza;
- d) nominare l'Organo di revisione;
- e) deliberare la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende, Società;
- f) approvare i regolamenti;
- g) deliberare sulle nuove richieste di ammissione di Enti locali nel Consorzio e predisporre, se del caso, la conseguente proposta per le relative modificazioni della convenzione e dello Statuto da sottoporre ai Consigli dei Comuni consorziati;
- h) deliberare la partecipazione a società di capitali aventi scopi rientranti in quelli del Consorzio, ovvero emettere obbligazioni secondo le disposizioni vigenti in materia; la deliberazione relativa deve essere approvata con la maggioranza del 70% delle quote di partecipazione;
- i) proporre ai Consigli Comunali le modificazioni da apportare allo Statuto del Consorzio e/o alla Convenzione, salvo quanto previsto dall'art. 97 del d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902;
- l) approvare gli atti fondamentali proposti con delibera dal Consiglio di Amministrazione ed indicati all'art. 27: la deliberazione relativa deve essere approvata con la maggioranza del 70% delle quote di partecipazione.

- m) deliberare sui casi di scioglimento o recesso previsti ai precedenti articoli 3 e 4 con le maggioranze ivi previste.
  - n) deliberare definitivamente sui ricorsi, o sui casi indicati al successivo art. 24 commi 3 e 4.
3. L'Assemblea può assumere tutte le decisioni di propria competenza in seconda convocazione ai sensi e nei modi indicati al comma 9 del precedente art. 12, ad eccezione di quelle previste alla lett. b) del presente articolo e di quella relativa alla mozione di sfiducia costruttiva di cui all'art. 23.

#### **Art. 14** **DELIBERAZIONI**

1. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate, in via generale e per quanto compatibili, le norme previste dal T.U.EE.LL. per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

2. L'Assemblea approva comunque un Regolamento Speciale per il suo funzionamento, nel rispetto di quanto indicato nel presente Statuto.

3. Le sedute sono pubbliche, salvo quanto disposto al successivo comma

4. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

5. Le deliberazioni sono assunte di regola con votazione a scrutinio palese, salvo le ipotesi di deliberazioni concernenti persone; quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta, le sedute sono segrete.


6. Nelle votazioni palesi i componenti che - prendendo parte alla discussione - dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Quelli invece che si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione non si computano nel numero dei votanti, né in quello necessario per la validità delle sedute; essi devono darne preventivo avviso al Presidente ed allontanarsi dalla sala di riunione.
7. Al fine di garantire la segretezza, nelle votazioni segrete, a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede di votazione quante sono, proporzionalmente, le sue quote di partecipazione.
8. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare soltanto il quorum strutturale richiesto dalla legge e dal presente Statuto.
9. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme dettate dalla legge e dall'apposito Regolamento.
10. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Direttore del Consorzio con voto consultivo.
11. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sommario processo verbale a cura del Direttore o di un idoneo dipendente con funzioni di Segretario designato dal Direttore. Allo stesso possono poi essere delegate le funzioni indicate all'art. 34 lett. q).
12. In caso di forzata assenza del Direttore e del Segretario, i verbali sono redatti da un Consigliere nominato dal Presidente dell'Assemblea.
13. I verbali delle sedute firmati dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante sono raccolti in apposito registro. Le deliberazioni

debbono essere pubblicate nei modi previsti dal T.U.EE.LL. e inviate ai Comuni aderenti nei casi previsti dalla Convenzione.

14. La visione e il rilascio di copie dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e degli altri atti del Consorzio avvengono secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

**Art. 15**

**MOZIONE PROGRAMMATICA**



1. Il documento programmatico previsto dall'art. 16 costituisce il principale atto di indirizzo e la base per il controllo politico amministrativo da parte dell'Assemblea Consorziale.

2. Il documento si realizza attraverso programmi, progetti ed i bilanci annuali e pluriennali sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

CAPO II  
IL PRESIDENTE

**Art. 16**  
**ELEZIONE DEL PRESIDENTE**  
**E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione del Consorzio sono eletti dell'Assemblea Consortile nella prima adunanza, dopo la presa d'atto e la convalida degli eletti e la nomina del Presidente dell'Assemblea, secondo le seguenti modalità:
- a) l'elezione avviene sulla base di un documento programmatico contenente la lista dei candidati alle due cariche e le linee politico-amministrative, nonché gli indirizzi generali del programma che si intende svolgere;
  - b) il documento, firmato da membri dell'Assemblea che siano portatori di almeno il 30% delle quote di rappresentanza, deve essere depositato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso l'Ufficio del Direttore;
  - c) il primo nominativo indicato dopo il nome del Presidente è da intendersi proposto alla funzione di "Vice-Presidente". Gli altri, secondo l'ordine, hanno la funzione di sostituti del Presidente, in assenza di questi e del Vice-Presidente;
  - d) l'elezione avviene con un'unica votazione a scrutinio palese e con la maggioranza del 70% delle quote di rappresentanza. Essa deve avvenire entro 20 giorni dalla data della prima seduta prevista dall'art. 9 comma 2;

- e) dopo un'altra votazione infruttuosa, da tenersi in giorno diverso, ma sempre entro i 20 giorni di cui alla precedente lett. d), l'elezione può avvenire a maggioranza assoluta delle quote di rappresentanza;
  - f) decorso inutilmente il termine di 20 giorni di cui alla precedente lett. d) si effettuerà un ballottaggio tra le due liste che abbiano ottenuto più voti e risulterà eletta la lista che, in tale votazione, avrà ottenuto il maggior numero delle quote di partecipazione dei votanti. Tale votazione di ballottaggio dovrà avvenire entro i successivi 15 giorni.
2. Il provvedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione è comunicato ai membri assenti dell'Assemblea ed ai Comuni.

#### Art. 17

#### ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza degli interessi politico - amministrativi del Consorzio nei rapporti con gli Enti locali la Regione e le Autorità statali, nonché compiti di vigilanza generale sulla gestione. Inoltre in particolare esercita le seguenti attribuzioni:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'O.d.G., presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla loro esecuzione;
- b) vigila sull'attività complessiva dell'Azienda consortile, sull'operato del Direttore e sulla esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione. Se del caso promuove, tramite il Direttore, indagini e verifiche sull'attività dei servizi;
- c) compie gli atti che gli sono demandati dalla Legge, dallo statuto o da deliberazioni, nonché quelli affidatigli espressamente dal Consiglio di Amministrazione;

- d) adotta, in caso di estrema indilazionabile necessità o di urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che devono però essere sottoposti alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza;
- e) sovrintende al buon funzionamento del Consorzio e riferisce all'Assemblea dell'andamento della gestione consortile.
- f) promuove le iniziative volte ad assicurare un'integrazione dell'attività consortile con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
- g) firma la corrispondenza di sua competenza e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente può delegare al Vice Presidente od a uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze. Le deleghe devono, in ogni caso, essere conferite per iscritto e possono essere revocate; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione.

CAPO III  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Art. 18**  
**COMPOSIZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è l'Organo di indirizzo dell'attività imprenditoriale e di amministrazione dell'Ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è eletto dall'Assemblea consortile e si compone di un numero di membri compresi tra tre e sette compreso il Presidente. La composizione effettiva sarà decisa dall'Assemblea al momento della nomina del C. di A.
3. I componenti debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.
4. A pena di nullità è necessario indicare espressamente l'esistenza e l'avvenuta verifica dei requisiti predetti, nel documento programmatico e nel provvedimento di nomina.

**Art. 19**  
**INCOMPATIBILITA'**

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione i componenti dell'Assemblea consortile e coloro che ricoprono la carica di Sindaco in uno dei Comuni consorziati, nonché coloro che sono in lite pendente con il Consorzio, i titolari o proprietari, i comproprietari, amministratori, soci illimitatamente responsabili, dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di

imprese esercenti servizi od industrie od attività di commercio concorrenti, o comunque, connesse ai servizi esercitati dal Consorzio.

2. Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa Assemblea Consorziale, gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero, il genero ed il coniuge.

## **Art. 20**

### **DURATA IN CARICA**

1. Il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica cinque anni e decadono di diritto con il rinnovo dei Consigli comunali dei Comuni che rappresentano quote superiori al 50%; essi possono essere rieletti per un massimo di altri due mandati successivi.

2. I membri, anche se decaduti, continuano ad esercitare le proprie funzioni per il tempo indispensabile alla nomina dei loro sostituti, garantendo l'ordinaria amministrazione ed adottando tutti gli atti che risultino urgenti ed improrogabili per il buon andamento dell'amministrazione del Consorzio.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica vengono sostituiti senza indugio dall'Assemblea del Consorzio non appena si siano verificate le relative vacanze.

4. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzitempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'Organo.


5. I consiglieri possono essere revocati dall'Assemblea con la maggioranza del 70 % delle quote di rappresentanza. Le dimissioni dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione vanno presentate per iscritto; sono irrevocabili e si considerano presentate nel momento in cui la comunicazione sia acquisita al protocollo dell'Ente.

6. Le dimissioni del Presidente o quelle presentate contemporaneamente da tre consiglieri comportano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini per la sostituzione previsti dall'art. 16 e 9 precedenti, decorrono dalla presentazione delle dimissioni al Direttore, che ne rilascia ricevuta.

#### **Art. 21**

### **PROROGA DELLE FUNZIONI**

Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori che si intende avvenuto nel momento in cui la delibera di nomina diviene esecutiva e ciò comunque nel rispetto dei termini indicati nei precedenti articoli 9 e 16.



#### **Art. 22**

### **SURROGHE**

1. L'Assemblea consortile provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica, non appena si siano verificate le relative vacanze.
2. A tale scopo il Presidente ha l'obbligo di comunicare ai singoli membri dell'Assemblea consorziale, entro dieci giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza, convocando l'Assemblea stessa per la surrogazione entro i successivi dieci giorni.
3. La surrogazione ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

**Art. 23**

**MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA**

1. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale, con il voto favorevole dei portatori del 70% della quote di rappresentanza.
2. La mozione deve essere sottoscritta dai membri dell'Assemblea che siano portatori di almeno il 30% delle quote di rappresentanza e deve essere proposta nei confronti di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione; essa deve contenere anche la proposta di nuove linee politico-amministrative, il nome di un nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto stabilito negli articoli 15 e 16.
3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci e non dopo quindici giorni dalla sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione dei nuovi organi.

**Art. 24**


**DECADENZA**

1. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal presente Statuto, nonché di quelle previste dalla Legge per i Consiglieri comunali e per gli Amministratori delle aziende speciali.
2. In presenza di una delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste, il Consiglio di Amministrazione le contesta, attraverso il Presidente, e l'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni e per eliminare la causa ostativa.

3. La decadenza in tali casi è dichiarata dall'Assemblea con deliberazione motivata entro 20 giorni dalla comunicazione del Presidente delle rilevate cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

4. Sono altresì dichiarati decaduti da componenti del Consiglio di Amministrazione i membri che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive dell'Organo di appartenenza; in tal caso la decadenza è pronunciata dalla Assemblea del Consorzio previa contestazione scritta fatta almeno 10 giorni prima.

5. Tutte le contestazioni predette debbono essere fatte con Raccomandata A.R.



#### Art. 25

### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta, contenente gli specifici argomenti da trattare, di almeno tre membri o del Direttore.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.


3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nella adunanza. L'invio deve essere fatto dal Presidente con avvisi da recapitarsi a mano od a mezzo del servizio postale o telegrafico o via fax, almeno tre giorni prima di quello della convocazione. In caso di urgenza la convocazione o l'inserimento di altri punti all'O.d.G. possono avvenire con un preavviso di 24 ore. L'avviso deve essere inviato ai componenti del Consiglio di Amministrazione nella loro residenza anagrafica, salva diversa indicazione da comunicarsi per iscritto.

4. Il Presidente ha pieni poteri per verificare la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione.
5. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre componenti compreso il Presidente o chi legalmente lo sostituisce in caso di assenza.
6. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
7. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano.
8. Le deliberazioni che implicano apprezzamenti o valutazioni circa la qualità e capacità di persone devono essere adottate a scrutinio segreto.
9. Ciascun componente ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.
10. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
11. Il Direttore partecipa alle sedute della Commissione con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
12. I Revisori dei Conti possono essere invitati alle riunioni quando vengano trattati argomenti che comportino investimenti di durata pluriennale, o impegni economici consistenti.
13. Il Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 3 membri del Consiglio di Amministrazione può invitare alle riunioni chiunque ritenga opportuno per chiarimenti o per comunicazioni relative agli argomenti all'O.d.G.. Queste persone non possono comunque essere presenti alle eventuali votazioni.

**Art. 26**

**PREROGATIVE E RESPONSABILITÀ DEGLI  
AMMINISTRATORI**

1. I consiglieri hanno rilevanza esterna, individualmente, in caso di incarichi speciali conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Essi non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interessi personali essi stessi o i loro congiunti o affini entro il 4 grado civile.
3. Agli Amministratori del Consorzio per quanto attiene a spettative, permessi ed indennità, si applicano con rinvio ricettizio, le norme previste dalla legge 27.12.1985 n. 816 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Agli Amministratori si applicano altresì le norme vigenti in materia di responsabilità previste per gli organi delle Aziende Speciali.
5. In particolare i consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto e sono solidalmente responsabili verso il Consorzio dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri e degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio.
6. Il Consorzio assicura l'assistenza legale agli Amministratori chiamati in giudizio, a condizione che non sussista conflitto con gli interessi dell'Ente stesso e salvo rimborso delle spese in caso di condanna.
7. La scelta del legale comunque, deve essere concordata tra l'Amministratore interessato ed il Consorzio.



**Art. 27**

**COMPETENZE**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e per tutte le facoltà per la sua organizzazione e funzionamento che non siano per legge o per regolamento, generale o speciale, riservate all'Assemblea, al Presidente ed al Direttore.

2. In particolare sono attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti funzioni principali:

- a) predispone, con delibera, la proposta di Piano Programma, il Bilancio triennale di previsione, il Bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il Conto Consuntivo unitamente ad una relazione che motivi gli scostamenti accertati rispetto alle previsioni, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea consortile;
- b) delibera con le modalità ed i limiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento e salve le funzioni del Direttore, sull'organizzazione del Consorzio e sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro; conseguentemente delibera anche l'assunzione, la sospensione e la risoluzione del rapporto di lavoro del personale, le promozioni ed i passaggi di categoria, secondo quanto disposto dai Contratti collettivi di Lavoro;
- c) delibera i regolamenti interni di servizio e l'ordinamento per uffici;
- d) delibera i prelevamenti dai fondi di ammortamento e di riserva;
- e) delibera circa le operazioni di ricorso al credito di breve termine anche mediante anticipazioni su titoli;



argomenti, chiamandovi anche dei membri esterni se ritenuto opportuno e necessario;

- s) affida il servizio di cassa ad un Istituto di Credito o ad un Consorzio di Istituti di Credito in base all'apposita convenzione ed a seguito di licitazione o trattativa privata;
- t) indice le gare e determina le procedure da osservarsi per la stipula dei contratti;
- u) delibera di utilizzare aperture di credito in conto corrente bancario od operazioni varie di credito per esigenze di elasticità di cassa;
- v) adotta in via d'urgenza provvedimenti di variazione del Bilancio, con delibera da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei 60 gg. successivi a pena di decadenza;
- z) delibera intorno alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed agli arbitrati;
- w) esprime pareri in ordine alla accettazione di nuove adesioni al Consorzio e di eventuali recessi, formulando proposte all'Assemblea circa le necessarie modifiche allo Statuto.

3. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, all'approvazione dell'Assemblea, sono le deliberazioni concernenti:

- a) il Piano Programma;
- b) il Bilancio triennale di previsione;

- b) il Bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni;
- d) il Conto Consuntivo.

**Art. 28**

**VERBALI DELLE ADUNANZE**



1. I processi verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Direttore o da un dipendente con funzioni di Segretario designato dal Direttore stesso.
2. In mancanza di questi, i verbali sono redatti da uno dei membri del Consiglio di Amministrazione.
3. I verbali sistematicamente raccolti in apposito registro sono firmati da chi ha presieduto la seduta e dal Segretario verbalizzante.
4. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate in via generale e per quanto compatibili, le norme previste dalla legge per gli atti dell'Organo collegiale delle Aziende Speciali, in ordine alla forma, modalità di redazione e pubblicità.
5. L'Assemblea approva comunque un Regolamento Speciale per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto indicato nel presente Statuto.

CAPO IV  
IL DIRETTORE

**Art. 29**  
**NOMINA**

1. Il Direttore è l'organo cui compete la responsabilità gestionale per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il conseguimento dei fini del Consorzio.
2. Il concorso pubblico è bandito in conformità di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il concorso è per titoli ed esami.
4. Possono partecipare al concorso coloro che siano muniti dei requisiti previsti al successivo art. 30.
5. Il bando di concorso è affisso all'Albo Pretorio degli Enti consorziati oltre che su quello del Consorzio ed è pubblicato nei modi previsti per le Aziende Speciali.
6. E' compito del Consiglio di Amministrazione nominare la Commissione Giudicatrice, che sarà composta da non più di 7 membri, in maggioranza docenti ed esperti del settore esterni al Consorzio.
7. Nel caso in cui il Direttore venga nominato per chiamata, la nomina dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi.
8. Nel caso in cui gli organi del Consorzio non provvedano ad iniziare gli incombeni relativi alla nomina del Direttore entro il termine di 120 giorni



dalla cessazione dell'incarico del precedente Direttore, provvede l'Assemblea nella sua funzione di organo di controllo politico-amministrativo. Con lo stesso atto e per lo stesso motivo l'Assemblea pronuncia la decadenza del Consiglio di Amministrazione e la notifica agli interessati. Entrambi i sopradetti provvedimenti debbono essere adottati con la maggioranza del 70 % delle quote di partecipazione. In questo caso i tempi per la sostituzione del Consiglio di Amministrazione previsti dagli articoli 9 e 16 decorrono dalla data della deliberazione dell'Assemblea.

9. Per la prima nomina il termine di cui al comma precedente, decorre dalla costituzione del Consorzio.

10. Non possono essere nominati Direttori del Consorzio membri dell'Assemblea.



### Art. 30 REQUISITI

Per l'ammissione al concorso è richiesto all'aspirante il possesso dei seguenti requisiti, da documentare nelle forme di legge:

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere una età non inferiore agli anni 30 e non superiore agli anni 55 (nessun limite di età è prescritto per coloro che siano dipendenti di ruolo di Pubbliche Amministrazioni); il limite predetto non opera nel caso di rinnovo dell'incarico;
- c) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del

servizio; è salva all'Amministrazione la facoltà di fare eseguire la visita medica da parte di un sanitario della struttura pubblica;

- e) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
- f) essere in possesso della laurea in ingegneria od in economia e commercio o in scienze economiche od in giurisprudenza, o scienze naturali fisiche e matematiche o lauree equipollenti, comprese quelle brevi nelle stesse materie, valide sul territorio nazionale; ovvero, essere fornito di diploma conseguito presso una scuola media superiore italiana e attestato di servizio prestato in un Consorzio, o una impresa privata o Ente pubblico, aventi prestazioni e materie simili a quelle di questo Consorzio ed in posti di qualifica direttiva apicale per almeno 5 anni.

#### **Art. 31**

#### **DURATA DELL'INCARICO E LICENZIAMENTO**

1. Il Direttore è nominato con incarico di 3 anni o, comunque, per un numero di anni uguale a quello previsto volta per volta dalla normativa in vigore al momento della nomina o del rinnovo.
2. Il licenziamento del Direttore nel corso dell'incarico, non può aver luogo se non per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza.
3. I motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente, essere contestati all'interessato per iscritto, con invito a presentare, pure per iscritto ed in congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, le sue difese.
4. I motivi del licenziamento devono farsi constare esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

5. Qualora tre mesi prima della scadenza dell'incarico il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro periodo.

6. La deliberazione di mancata conferma deve essere congruamente motivata ed immediatamente comunicata al Direttore ed all'Assemblea.

7. Nel caso la scadenza dell'incarico di Direttore andasse a cadere negli ultimi sei mesi di validità del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo può solo prorogare l'incarico di Direttore per i soli sei mesi successivi alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 32**

#### **AFFIDAMENTO FUNZIONI**



1. Nei casi di vacanza temporanea del posto di Direttore o di sua assenza prolungata, il Consiglio di Amministrazione deve affidarne temporaneamente le funzioni ad altro funzionario del Consorzio, o, quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

#### **Art. 33**

#### **TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore e dei Dirigenti è regolato dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dalle vigenti leggi in materia previdenziale.

#### **Art. 34**

#### **COMPETENZE DEL DIRETTORE**

1. Il Direttore è l'Organo cui compete la rappresentanza legale dell'Azienda consortile, nonché la conduzione e responsabilità della

gestione, secondo gli indirizzi programmatici e gli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del Consorzio ;

2. Il Direttore, in particolare:

- a) partecipa con voto consultivo alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e ne redige i processi verbali, ~~alle~~ quanto detto alla successiva lett. Q);
- b) dirige il personale del Consorzio e sovrintende all'azione dei dirigenti se presenti;
- c) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari settori consorziali e per il loro organico sviluppo;
- d) dispone le sanzioni disciplinari inferiori alla sospensione e, nei casi di urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio del personale, fermo restando quanto previsto in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro e dalle vigenti disposizioni;
- e) formula proposte al Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, licenziamento od equiparati del personale;
- f) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile;
- g) presiede alle aste ed ai vari tipi di gara;
- h) formula proposte all'Assemblea ed al Consiglio di Amministrazione sulle materie per le quali essi sono chiamati a deliberare e fornisce altresì anche su richiesta esplicita, ogni utile informazione sull'andamento tecnico – economico della gestione consortile;

- i) sottoscrive pareri sugli atti dell'Ente e controfirma i relativi pareri tecnici;
- l) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del Piano Programma, del Bilancio Pluriennale, del Bilancio Preventivo economico annuale e sue variazioni, nonché del Conto Consuntivo;
- m) rappresenta il Consorzio in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;
- n) ordina gli acquisti in economia e le spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento del Consorzio, nei limiti previsti dal regolamento Speciale del Servizio economato;
- o) controfirma gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento firmati dal Responsabile dei Servizi finanziari;
- p) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- q) ha facoltà di affidare le funzioni di Segretario verbalizzante delle adunanze degli organi consortili ad altro dipendente, di idonee capacità e qualifica, nel caso di affidamento permanente, al dipendente possono essere affidate anche le funzioni di legalità – garanzia – assistenza e consulenza proprie della figura del Segretario; in tal caso esso riveste la qualifica di Segretario;
- r) vigila sul regolare invio agli organi prescritti dei verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- s) fornisce agli Enti consorziati le notizie richieste e trasmette loro gli atti fondamentali previsti dall'art. 27;

t) riceve copia dei verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti e provvede in ordine agli eventuali rilievi e suggerimenti in essi contenuti, informandone il Presidente;

u) esercita tutte le altre attribuzioni e funzioni conferitegli dalla Legge dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli organi consortili.

3. Il Direttore interviene di norma personalmente nelle udienze di discussione della cause di lavoro, con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può tuttavia, farsi rappresentare da un dirigente o un impiegato del Consorzio previa procura da conferirsi con le modalità dell'art. 420 del Codice di procedura.

4. Al fine di garantire la migliore organizzazione del Consorzio e per il più efficace ed efficiente perseguimento delle relative finalità, il Direttore può proporre che venga affidato a funzionari aziendali o a soggetti esterni, che possiedono i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, l'incarico di sovrintendere ad una o più aree imprenditoriali del Consorzio.

**TITOLO III**  
**ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED EDIFICI**

**Art. 35**  
**PRINCIPI E CRITERI GENERALI**

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficacia ed efficienza. L'attività gestionale viene svolta nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore Generale coadiuvato dai dirigenti e quadri.

2. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre i dirigenti sono direttamente responsabili del raggiungimento degli obiettivi della correttezza ed efficienza della gestione.

3. Il Consorzio favorisce e promuove la formazione professionale del personale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

**Art. 36**  
**STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE DIPENDENTE**

1. La struttura organizzativa del Consorzio e le sue variazioni vengono determinate con delibere del Consiglio di Amministrazione, secondo le necessità, come previsto dall'art. 27 lettera b).

2. L'organizzazione strutturale è di tipo funzionale e si modula sull'attività che concretamente deve essere svolta. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai

progetti che debbono essere realizzati e agli obiettivi che debbono essere conseguiti.

3. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni; integrata, per evitare secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi.

4. Il Consorzio nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

5. Il personale è organizzato in base ai principi di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale e mobilità operativa.

6. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalla disciplina del settore e dai CCNL stipulati dalla Federazione di categoria e dalla CISPEL, recepiti dal Consorzio.

7. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può affidare incarichi professionali ed avvalersi anche del personale degli uffici e degli Enti associati previo consenso delle Amministrazioni interessate.

### **Art. 37**

#### **DIRIGENTI**

1. I Dirigenti sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Consorzio, della correttezza amministrativa e della efficienza della gestione.

2. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge o il presente Statuto non riservino espressamente agli organi dell'Ente.

3. Spettano ad essi in particolare, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso, la stipulazione di contratti.

### Art. 38

#### INCOMPATIBILITA' E RESPONSABILITA'

1. A tutto il personale dipendente ivi compreso il Direttore e i Dirigenti, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzati espressamente dal Consiglio di Amministrazione.

2. Non possono essere nominati dirigenti o Direttore del Consorzio i consiglieri degli Enti locali associati.

3. Il Direttore e i Dirigenti devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri.

4. Il Direttore e i Dirigenti sono solidalmente responsabili nei limiti delle rispettive competenze, del rispetto della legislazione vigente relativa alla gestione del Consorzio, in particolare per quanto attiene al criterio di economicità ed alla applicazione delle normative tariffarie.

5. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alle responsabilità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

**CAPO I**  
**L'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE**

**Art. 39**  
**COMPOSIZIONE**

1. L'organo di revisione contabile é composto da un membro scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili;

**Art. 40**  
**NOMINA E DURATA IN CARICA**


1. Il revisore è nominato dall'Assemblea del Consorzio, previo esame dei *curricula* professionali presentati precedentemente dai candidati.
2. Egli resta in carica tre anni e, se necessario, fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina, in modo da assicurare la redazione della Relazione Triennale, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
3. La revoca dall'ufficio é deliberata dall'Assemblea, dopo formale contestazione da parte del Presidente del Consiglio di amministrazione degli addebiti all'interessato, al quale é concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni;
4. Il Revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal successivo articolo e siane stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale o dagli altri albi dai quali è stato scelto, decade dalla carica, con pronuncia

espressa in tal caso dall'Assemblea. Nella stessa seduta si elegge il nuovo Revisore.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, l'assemblea procede alla sostituzione.

**Art. 41**

**INCOMPATIBILITA'**



Non può essere nominato Revisore, e se nominato decade, i membri dell'Assemblea, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati al Consorzio da un rapporto continuativo di prestazioni d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio prodotto dal Consorzio od in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con il Consorzio e coloro che hanno con lo stesso liti pendenti.

**Art. 42**

**ATTRIBUZIONI**

1. Al Revisore spetta di collaborare con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio nonché di attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione nella quale siano evidenziate le corrette valutazioni di Bilancio ed in particolare degli ammortamenti, accantonamenti, ratei e risconti.

2. Il Revisore, ogni triennio redige una relazione per l'Assemblea del Consorzio, in cui sono quantificati, in termini economici, i dati della gestione consortile e le possibili soglie ottimali di rendimento, in riferimento a parametri nazionali elaborati dalle associazioni nazionali di categoria.

**Art. 43**


**SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed ai relativi uffici nei modi indicati dal regolamento. Può altresì presentare rilievi e proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
2. Il Revisore , deve, inoltre, riscontrare almeno ogni quadrimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà consorziale o ricevuti dal Consorzio in pegno, cauzione o custodia.
3. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere agli accertamenti di competenza.
4. Il Revisore può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consorziali e su determinati affari.
5. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constatare nel libro obbligatorio delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione.
6. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici atti di gestione ed ai rilievi da lui mossi all'operato dell'Amministrazione e pertanto presenzia in tale sede alle relative riunioni.
7. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

**Art. 44**

**RIUNIONI E PROCESSI VERBALI**

1. Il Revisore può assistere in via consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
2. Per ogni verifica deve redigersi processo verbale che viene trascritto nell'apposito libro.
3. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di sette giorni al Presidente ed al Direttore del Consorzio.
4. Il Revisore, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore debbono fornire agli enti consorziati ed alla Corte dei Conti tutti i dati e le notizie eventualmente da questi richieste.



**Art. 45**

**TRATTAMENTO ECONOMICO**

1. Al Revisore è corrisposta una adeguata indennità il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea del Consorzio, tenuto conto delle dimensioni del Consorzio, delle tariffe professionali e delle disposizioni normative in materia.

**Art. 46**

**RESPONSABILITA'**

1. Il Revisore deve adempiere ai suoi doveri con la diligenza del mandatario, è responsabile della verità delle attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui a conoscenza per ragioni del suo ufficio.
2. L'azione di responsabilità contro il Revisore è promossa in seguito a deliberazione motivata dall'Assemblea del Consorzio adottata con l'intervento dei due terzi dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote assegnate.

**TITOLO IV**  
**GESTIONE, FINANZA E CONTABILITA'**


**Art. 47**  
**CRITERI INFORMATIVI DELLA GESTIONE**

1. La gestione del Consorzio si avvale delle tecniche imprenditoriali e deve garantire il pareggio del Bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità sociale, nell'ambito delle finalità statutarie.
2. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
3. Il Regolamento di Contabilità individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei fenomeni gestionali e disciplina, altresì nel rispetto della legge, la forma e la tenuta dei libri e della contabilità.
4. Si applicano al Consorzio in quanto compatibili, le norme in materia di finanza e di contabilità delle aziende speciali.

**Art. 48**  
**PATRIMONIO**

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
  - a) dai beni mobili, immobili e dalle eventuali somme di denaro ricevute in conto capitale di dotazione e assegnato permanentemente dai Comuni al Consorzio secondo quanto previsto all'art. 11 della Convenzione;

- b) dai beni mobili ed immobili di proprietà del precedente Consorzio trasformato e passati nella titolarità del nuovo Consorzio a seguito dell'art. 18 della Convenzione;
  - c) dai successivi incrementi patrimoniali.
2. I detti beni vengono dati in consegna a specifici incaricati o in mancanza, al Direttore.



### **Art. 49 INVENTARIO**

1. Il patrimonio viene inventariato, nei modi di legge, mediante la sua descrizione in un apposito registro di consistenza, nel quale tutti i beni mobili ed immobili sono divisi per categorie, secondo la loro diversa natura con l'indicazione altresì di tutti i titoli, atti, carte, scritture e dati catastali che vi si riferiscono.
2. Fa parte dell'inventario la valutazione dei singoli beni da farsi secondo i criteri stabiliti all'art. 12 della Convenzione.

### **Art. 50 DEPERIMENTO DEI BENI**

1. Il normale deperimento dei beni viene calcolato in base ai coefficienti di ammortamento e deperimento e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Annualmente e nei modi di legge viene accantonata una quota di ammortamento nonché la quota di svalutazione che si rendesse necessario impostare in Bilancio per riportare il valore dei beni al loro valore corrente.

**Art. 51**

**REGISTRAZIONE DEI MATERIALI**

1. Le entrate e le uscite di materie prime, materiali e prodotti nei magazzini devono essere regolarmente registrati con forme e modalità adeguate alla natura del servizio, agli effetti del controllo amministrativo e sulle giacenze.

**Art. 52**

**PROGRAMMAZIONE**

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nel Piano-Programma, inteso come strumento di programmazione generale e nel Bilancio pluriennale.

2. Gli schemi di Piano-Programma e di Bilancio Pluriennale sono predisposti dal Direttore, adottati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea.

3. L'Assemblea approva il Piano-Programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

4. Il Piano Programma contiene le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto ad essi:

- a) le dimensioni territoriali e i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio;
- b) i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendali, raffrontati, ove possibile nel tempo e nello spazio, con i dati disponibili di altre aziende del settore;

- c) il programma pluriennale degli investimenti per l'ammmodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
- d) le modalità di finanziamento dei programmi di investimento;
- e) le previsioni e le proposte in ordine alla politica delle tariffe;
- f) la politica del personale con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione e distribuzione dei servizi;
- g) le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi.

5. Il Piano Programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del Bilancio Pluriennale.

### Art. 53

#### BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.
2. Il Bilancio economico di previsione predisposto in pareggio e in conformità dello schema di bilancio tipo, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione dopo aver acquisito il parere del Revisore ed è approvato dall'Assemblea Consorziale entro il 31 ottobre o altro termine previsto dalla legge.
3. Detto Bilancio che non potrà chiudersi in deficit, dovrà considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti al Consorzio in base alle leggi statali e regionali ed i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori

costi per i servizi richiesti dai Comuni al Consorzio a condizione di favore ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dai Comuni per ragioni di carattere sociale.

4. Al predetto Bilancio devono essere allegati:
- a) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
  - b) il riassunto dei dati del Conto Consuntivo al 31 dicembre precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
  - c) la tabella numerica del personale suddivisa per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria di livello di inquadramento con le variazioni previste nell'anno;
  - d) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
  - e) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e ricavo.

#### **Art. 54**

#### **TRASFERIMENTI PER PARTECIPAZIONI ALLE SPESE**

1. Ove il Consorzio non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canoni e tariffe, le spese necessarie al suo funzionamento, in sede di Bilancio, provvede a ripartire tali costi, tra gli Enti consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione a ciascuno assegnate.

2. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio, a trimestre anticipati, una quota pari ad 1/4 della somma dovuta ed iscritta nel Bilancio approvato.

## Art. 55

### BILANCI RELATIVI AI SINGOLI SERVIZI

1. Il Bilancio preventivo economico, pur mantenendo la sua unicità, sarà corredato anche dai bilanci relativi ai singoli servizi gestiti dal Consorzio.
2. La rilevazione dei costi e ricavi riferibili a ciascun servizio, ai fini della dimostrazione del risultato economico di esercizio di ciascuna gestione, verrà attuata separatamente.
3. La ripartizione dei costi comuni a più servizi sarà di anno in anno evidenziata tanto nel Bilancio preventivo, quanto in sede di Conto Consuntivo, e sarà effettuata in proporzione a percentuali di accollo ponderate determinabili per ciascun servizio e desumibili, di anno in anno, dalle rilevazioni statistiche e di contabilità analitica a disposizione.

## Art. 56

### BILANCIO PLURIENNALE

1. Il Bilancio Pluriennale di previsione è redatto in coerenza con il Piano Programma ed ha durata triennale.
2. Esso è articolato per singoli programmi e, ove è possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.
3. Il bilancio pluriennale comprende, inoltre, distintamente per ogni servizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
4. Esso si basa su valori monetari costanti, riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al Piano Programma, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

**Art. 57**

**INSUFFICIENTI PREVISIONI DI BILANCIO**

1. Per provvedere ad insufficienti previsioni di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può:
  - a) deliberare variazioni al conto per le spese impreviste;
  - b) deliberare variazioni alle diverse voci di bilancio;
  - c) adottare provvedimenti straordinari per le spese vincolanti il bilancio, oltre l'anno, od alle quali non sia possibile far fronte nei modi indicati alle precedenti lettere a) e b).
2. I relativi provvedimenti devono essere sottoposti a ratifica dell'Assemblea Consorziale nella prima seduta.

**Art. 58**

**CONTO CONSUNTIVO**

1. Entro il 31 Marzo il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il Conto Consuntivo della gestione conclusasi il 31 Dicembre precedente, sentito il revisore del conto.
2. Il Conto Consuntivo si compone del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale consolidato per tutti i servizi gestiti dal Consorzio, redatti in conformità alle vigenti disposizioni e corredati dagli allegati necessari alla migliore comprensione dei dati in essi contenuti.
3. Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del Bilancio preventivo e di due precedenti conti consuntivi.

4. Nella relazione illustrativa del Conto Consuntivo il Direttore deve tra l'altro indicare:
- a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;
  - b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento e degli accantonamenti per le indennità di anzianità del personale e di eventuali altri fondi;
  - c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al Bilancio di previsione;
  - d) un raffronto dei costi e dei ricavi di ciascun esercizio con i dati medi nazionali ed indici di carattere tecnico, economico e finanziario comparabili, per quanto reperibili, con quelli elaborati annualmente anche dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) ai fini di un giudizio in termini economicità ed efficienza dei servizi gestiti.
5. Il Consiglio di Amministrazione delibera entro il 30 aprile il Conto e lo trasmette, con una propria relazione a carattere politico gestionale, entro i cinque giorni successivi al Collegio dei revisori per la relazione di loro competenza che deve essere presentata, unitamente al conto all'Assemblea entro il 30 maggio.
6. L'Assemblea delibera il Conto entro il 30 giugno.
7. Il Conto Consuntivo consolidato del Consorzio non può chiudersi in disavanzo.
8. Il Consiglio di Amministrazione con l'adozione del Conto propone all'Assemblea la destinazione dell'eventuale utile di esercizio, con le priorità previste per le aziende speciali.
9. La quota di utile eventualmente destinata agli Enti aderenti deve

essere versata entro tre mesi dall'approvazione del Conto Consuntivo da parte dell'Assemblea Consortile.

### **Art. 59**

#### **CONTO CONSUNTIVO DELLE OPERAZIONI DI CASSA**

1. Il Tesoriere presenta il Conto Consuntivo delle operazioni di cassa di ciascun esercizio entro tre mesi dalla sua chiusura.
2. In mancanza il Consiglio di Amministrazione provvede, senza che occorra alcun preavviso od atto di messa in mora, alla compilazione d'ufficio del Conto stesso a spese del Tesoriere.
3. Quando il Consiglio di Amministrazione omette di provvedere gli si sostituisce il Presidente del Consorzio.

### **Art. 60**

#### **CONTABILITA'**

1. Il Consorzio deve tenere le scritture contabili previste dalla legge ed in particolare, in quanto compatibili, i seguenti libri obbligatori per le aziende speciali:
  - a) il Libro Giornale;
  - b) il Libro degli inventari;
  - c) il Libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea Consortile;
  - d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Libro delle obbligazioni, ove emesse, nel quale devono indicarsi l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative ed i trasferimenti ed i vincoli ad essi relativi.

2. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli artt. 50 e 51 del D.P.R. 902/1986 e sue eventuali integrazioni e modifiche.

#### **Art. 61**

### **SERVIZIO DI TESORERIA**

1. Il servizio di cassa del Consorzio è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito o ad un Consorzio di Istituti di Credito di cui all'art. 75 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione e a seguito di licitazione o trattativa privata.

#### **Art. 62**

### **DEPOSITI ED IMPIEGHI**

1. Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicità del rapporto con il cassiere, il Consorzio può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di Tesoreria, salvo l'obbligo di far affluire periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.

2. La periodicità del trasferimento dei fondi di cui al precedente capoverso viene stabilita dalla Direzione del Consorzio in relazione alle previste disponibilità di cassa ed alle condizioni praticate dai diversi Istituti bancari nonché alle disposizioni di legge in materia.

3. L'eventuale possibile impiego fruttifero delle somme esuberanti, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Revisore.

### **Art. 63**

#### **SERVIZIO DI CASSA**

1. Presso il Consorzio possono essere istituiti, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, uno o più servizi di esazione, anche a domicilio, delle bollette e delle fatture emesse dal Consorzio o per il pagamento delle minute spese economali.
2. La dotazione dei cassieri interni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione al Direttore della documentazione relativa alle somme spese è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
3. Le operazioni di cassa effettuate dal Cassiere interno, saranno annotate in apposito registro numerato e vidimato dal Direttore Generale.

### **Art. 64**

#### **ESAZIONE DELLE ENTRATE**

1. Per l'esazione dei corrispettivi concernenti i servizi esercitati dal Consorzio, gli uffici predispongono periodicamente l'invio delle fatture agli utenti affinché questi provvedano al loro pagamento secondo le modalità stabilite.
2. Per le altre entrate l'esazione ha luogo mediante reversali firmate dal Direttore e dal funzionario addetto all'ufficio ragioneria.

### **Art. 65**

#### **PAGAMENTI**

L'esecuzione dei pagamenti avverrà esclusivamente per mezzo di mandati conferiti al Tesoriere, fatta eccezione per le minute spese economali e quelle in economia regolate dall'art. 70 e seguenti del D.P.R. n. 902/1986 nonché dall'apposito Regolamento.

## Art. 66

### CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE CONTABILE

1. Sono istituite forme di controllo economico interno della gestione finalizzate al:
  - a) controllo finanziario per la verifica della persistenza dell'equilibrio del bilancio;
  - b) controllo economico al fine di verificare la rispondenza in termini di costi/risultato della gestione ai progetti obiettivo ed ai programmi approvati dall'Assemblea;
2. Oggetto del controllo di gestione sono gli obiettivi individuati dall'Assemblea in sede di programma e gli eventuali interventi organizzativi per conseguire i risultati prefissati.
3. E' competenza del Direttore la programmazione delle operazioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi parziali e di quello finale.
4. Qualora attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del Bilancio dell'esercizio in corso che possano determinare situazioni deficitarie, il Direttore propone immediatamente al Consiglio di Amministrazione i provvedimenti necessari.

## Art. 67

### CONTRATTI ED APPALTI

1. Agli appalti dei lavori e delle opere, agli acquisti, alle permutate, alle locazioni, alle alienazioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi in genere, il Consorzio provvede mediante contratti i quali sono, di norma, preceduti da apposite gare che possono assumere la forma dell'asta pubblica, della

licitazione privata e dell'appalto concorso e comunque in armonia con le normative vigenti.

2. Il Consorzio può altresì fare ricorso alla trattativa privata ed al sistema in economia nei casi e con le modalità disciplinate dalle normative vigenti per le aziende speciali e secondo i principi fissati dalla normativa di settore.

3. Il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, determina, per quanto non previsto nell'apposito regolamento dei contratti ed appalti, le procedure da osservarsi per lo svolgimento delle gare e per la stipula dei contratti.

4. Qualora il contratto comporti una spesa ripartita in più esercizi, la deliberazione della gara pubblica o di affidamento a trattativa privata è comunicata all'Assemblea Consorziale.

#### **Art. 68**

#### **SPESE IN ECONOMIA**

1. Un apposito regolamento del Consorzio determina la natura ed il limite massimo di valore delle spese che possono farsi in economia, fra cui quelle per assicurare il normale funzionamento del Consorzio l'urgente provvista di materie prime e materiali e le riparazioni non eccedenti l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.

2. All'effettuazione delle spese di cui al precedente comma, provvede il Direttore, sotto la propria responsabilità nel rispetto delle norme e delle cautele all'uopo stabilite.

3. Il regolamento stabilisce anche il termine entro cui il Direttore deve rendere periodicamente conto delle spese eseguite con il sistema in economia, unitamente alla documentazione giustificativa relativa. Tale termine non potrà in ogni caso superare i due mesi.

4. Per l'esecuzione delle spese in economia, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'accreditamento di fondi a favore del Direttore, stabilendo le cautele che reputerà necessarie a garanzia degli interessi del Consorzio. Il Direttore dispone delle somme accreditate mediante assegni emessi a favore proprio e di terzi. Nei termini previsti dall'apposito Regolamento, il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il conto delle spese erogate insieme ai documenti di spesa.

**Art.69**  
**NORMA TRANSITORIA**

1. La nomina del Consiglio di Amministrazione è rinviata al momento della riorganizzazione del Consorzio a seguito di ulteriori affidamenti di servizi da parte dei Comuni. Dalla data odierna cessa di funzionare il Consiglio di Amministrazione nominato con atto n. 14 del 21 ottobre 1999 le cui funzioni erano state prorogate ai sensi dell'art. 20.2 dello Statuto. Durante questo periodo transitorio le competenze attribuite dallo Statuto e dalla Convenzione al Consiglio di Amministrazione saranno svolte dall'Assemblea consortile; quelle attribuite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno svolte dal Presidente dell'Assemblea.
2. L'organo di revisione contabile è composto di un solo componente; di conseguenza vengono modificati tutti gli articoli dello Statuto e della Convenzione che fanno riferimento ad un collegio di revisori. La cessazione dei componenti del Collegio attualmente in funzione decorrerà dalla nomina da parte dell'Assemblea consortile del revisore unico.
3. Al Consorzio verranno applicate, come previsto dal T.U.EE.LL. approvato con D.P.R. n. 267/2000, tutte le norme relative alle aziende speciali, in quanto applicabili, ed particolare quelle speciali di cui al Titolo IX del d.P.R. n. 902/1986 riferite alle "Aziende consortili".

4. In via sperimentale e salvo verifica dopo un congruo periodo di tempo possono essere affidati al Consorzio anche da parte di un numero inferiore di Comuni rispetto a quelli previsti dal precedente comma a condizione che l'Assemblea approvi la proposta e che le spese siano a totale carico dei Comuni interessati all'affidamento.

**Co.Ge.S.Co.**

Consorzio per la Gestione di Servizi Comunali

Allegato <sup>f</sup>B<sup>n</sup> all'Atto 10/08/2015

Rep. 82.221 Racc. 24.169



# Convenzione

F.TO: ANDREA BOMPREZZI  
FEDERICO BLOUDI (S.S.)


# INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Denominazione	3
2	Finalità	3
3	Forma e Sede	3
4	Durata	4
5	Scioglimento	4
6	Recesso	4
7	Ammissioni di nuovi enti locali	5
8	Organi del consorzio	5
9	Quote di partecipazione	5
10	Forme di consultazione degli enti	7
11	Rapporti finanziari degli enti	7
12	Valutazione dei beni conferiti	7
13	Finanza e contabilità	8
14	Il revisore dei conti	8
15	Garanzie	8
16	Partecipazione popolare e diritto di accesso	8
17	Arbitrato	8
18	Successione	9
19	Gestione nel periodo transitorio	9
20	Norma finale	9
21	Norma transitoria	10

Fra i Comuni di :

- Arcevia
- Barbara
- Castelleone di Suasa
- Corinaldo
- Ostra
- Ostra Vetere
- Senigallia
- Serra de' Conti
- Trecastelli

si conviene e si stipula quanto a presso:



### **Art. 1 DENOMINAZIONE**

1. I soggetti stipulanti convengono di confermare al Consorzio la denominazione di "Consorzio per la gestione di servizi comunali" e l'abbreviazione di CO.GE.S.CO.

### **Art. 2 FINALITA'**

1. Il fine della presente convenzione è quello di poter svolgere in modo coordinato ed unitario, con livelli ottimali di efficienza - produttività ed economicità e con criteri di pareggio dei Bilancio e di equilibrio dei costi e ricavi, attraverso la forma consortile prevista dall'art. 31 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (d'ora in poi T.U.EE.LL.) i servizi pubblici locali che gli Enti locali aderenti affideranno di volta in volta al Consorzio con esplicithe deliberazioni.
2. Il Consorzio è dotato di propria personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale ai sensi del T.U.EE.LL.

### **Art 3 FORMA E SEDE**

1. La gestione associata dei servizi avverrà mediante un Consorzio costituito per trasformazione del precedente Consorzio dell'acquedotto del Sentino
2. La sede è fissata in Serra de' Conti in Via Marconi n. 6
3. Eventuali cambi di sede o la costituzione di uffici distaccata saranno decisi dall'Assemblea.

### **Art. 4 DURATA**

1. Il Consorzio ha durata trentennale e può cessare nei casi e nei modi previsti dallo Statuto, il quale comunque prevederà la possibilità di scioglimento, in qualsiasi momento, per mutuo consenso, degli Enti consorziati che rappresentino almeno i 4/5 delle quote di partecipazione.

#### **Art 5 SCIOGLIMENTO**

1. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio consortile sarà ripartito tra i singoli Enti in proporzione alle quote di partecipazione assegnate, nella seguente maniera: gli impianti di distribuzione interna di carattere locale sono assegnati ad ogni singolo Comune; tutti gli altri impianti di adduzione e/o centralizzati, nonché il resto del patrimonio saranno ripartiti in base alle quote di partecipazione di ogni Comune.

2. Il personale dipendente sarà assegnato sempre in proporzione alle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato, fatti salvi eventuali diversi accordi tra gli Enti stessi.

#### **Art. 6 RECESSO**

1. Lo Statuto del nuovo Consorzio prevede la possibilità di recesso di un Comune, fissandone anche i limiti in relazione all'interesse degli altri e gli eventuali rapporti finanziari.

2. La proposta di recesso deve essere accettata da tutti gli Enti consorziati che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di partecipazione e previa verifica dei presupposti che legittimano l'esistenza del Consorzio.

3. Il recesso, con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo, viene recepito dai Comuni con delibera del Consiglio Comunale; la stessa delibera approva contestualmente anche le conseguenti modifiche da apportare allo Statuto e alla Convenzione.

4. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso.

5. Nel caso di recesso, al recedente verranno assegnati gratuitamente gli impianti di distribuzione e di raccolta locali insistenti nel suo territorio purché a suo tempo costruiti direttamente dal Comune recedente o dal Consorzio con mezzi finanziari forniti dal Comune medesimo o anche da terzi per la realizzazione di opere da effettuarsi esclusivamente in quel territorio comunale.

6. Gli impianti di distribuzione e di raccolta locali insistenti nel territorio del Comune recedente costruiti dal Consorzio con finanziamenti propri, o comunque diversi da quelli di cui al comma precedente, sono ugualmente assegnati al Comune recedente, ma esso dovrà rimborsare al Consorzio il valore degli impianti medesimi,

rivalutati, per la parte non ancora ammortizzata, previa detrazione del pro-quota di sua spettanza.

7. Nessuna assegnazione sarà fatta invece a favore dell'Ente recedente per quanto riguarda gli impianti di adduzione o centralizzati che servono per più Comuni, anche se insistenti nel suo territorio.

8. Per i servizi pubblici essenziali potrà essere concordata, con apposita convenzione, la continuazione dell'erogazione del servizio.

9. Sarà in ogni caso consentito ad ogni singolo Comune consorziato recedere dal Consorzio dopo tre esercizi consecutivi caratterizzati da perdite di gestione.

#### Art. 7

#### AMMISSIONE DI NUOVI ENTI LOCALI

1. Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consortile, è consentita l'adesione di altri Enti locali al Consorzio dopo la sua istituzione.

2. L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti locali, presuppone la necessaria revisione della presente convenzione ed eventualmente dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato, con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 31 del T.U.EE.LL.

#### Art. 8

#### ORGANI DEL CONSORZIO

1. Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione - il Presidente
- il Direttore

2. I criteri e le modalità di nomina, le funzioni, i poteri e tutto quant'altro regola la loro vita sono fissati nello Statuto e/o in appositi regolamenti, sulla base delle vigenti normative.

#### Art. 9

#### QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l'onere finanziario dell'attività stessa, secondo le quote di partecipazione sotto indicate:

- Arcevia

6

5

F.TO: ANDREA BOMPIREZZI  
FEDERICO BIODI (S.S.)



Trecastelli

5 classe

Comune di Senigallia

- In occasione della redazione del bilancio di previsione verrà fissata la partecipazione finanziaria di ogni Comune. Le spese per il funzionamento del Consorzio verranno ripartite in due quote: la prima a carico di ogni Comune in rapporto alle quote sopra riportate; la seconda a carico dei soli Comuni che usufruiscono di qualche servizio e ripartita secondo modalità proprie di ogni servizio



#### **Art 10 FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI**

1. Agli enti consorziati vengono trasmessi, con le modalità fissate dallo Statuto o dal Regolamento, tutti quegli atti che sono definiti fondamentali dallo Statuto stesso.
2. Annualmente sarà comunicata una relazione sull'attività svolta dal Consorzio.
3. I Comuni, in casi di particolare importanza, possono chiedere che il Presidente o suo delegato partecipi a sedute del Consiglio Comunale per illustrare qualcuno degli atti fondamentali trasmessi.

#### **Art. 11 RAPPORTI FINANZIARI DEGLI ENTI**

1. Il capitale di dotazione è costituito dai beni e dai fondi risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, salvo l'obbligo del definitivo assestamento in base al conto consuntivo dell'anno nel corso del quale avviene la trasformazione.
2. Per i beni conferiti in natura il Consorzio ed i Comuni concordano un tasso di interesse sul capitale di dotazione, valutato con i criteri di cui al successivo art 12, per un periodo non superiore a 10 anni. Nel caso di esistenza di mutui ancora in corso di ammortamento è data facoltà al Comune di avere, in alternativa, per quel bene, il rimborso della spesa effettivamente rimasta a carico del Comune per tutta la durata di ammortamento del mutuo.

#### **Art. 12 VALUTAZIONE DEI BENI CONFERITI**

1. I beni assegnati al Consorzio verranno computati al valore di costruzione, rivalutato a norma di legge, depurato degli ammortamenti conteggiati a norma delle vigenti disposizioni in materia, anche quando tali ammortamenti non siano stati effettuati.
2. In caso di contestazione dei valori come sopra determinati dal Consorzio, la questione verrà rimessa ad un collegio arbitrale formato da un rappresentante del

Consorzio, da uno del Comune e da un Tecnico esterno designato di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale.

**Art. 13**  
**FINANZA E CONTABILITA'**

1. Per la finanza e la contabilità del Consorzio si applicano in quanto compatibili le norme previste per le aziende speciali ed in particolare quelle frl titolo IX del d.P.R. n. 902/1986.

**Art. 14**  
**IL REVISORE DEI CONTI**

1. Lo Statuto prevede e regola un organo di revisione economico - finanziario.

**Art. 15**  
**GARANZIE**

1. La gestione associata a prescindere dalla misura delle quote di partecipazione, deve assicurare indistintamente la medesima identica cura e salvaguardia, per gli interessi di tutti gli Enti partecipanti
2. Si conviene che ciascun Ente facente parte del Consorzio ha diritto di sottoporre direttamente al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile. La risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'Ente richiedente tempestivamente e, comunque, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento della proposta o della e richiesta.
3. L'Assemblea Consortile deve necessariamente essere convocata, entro il termine perentorio di venti giorni, se richiesta dai componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione.

**Art. 16**  
**PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO**

1. Al Consorzio si applicano le norme contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. concernente la partecipazione ed il diritto di accesso.
2. Apposito Regolamento disciplinerà la materia.

**Art. 17**  
**ARBITRATO**

1. Le parti convengono che gli eventuali conflitti fra gli Enti associati ed il Consorzio, in ordine all'attività concernente i servizi oggetto del Consorzio stesso, ovvero in tema d'interpretazione della presente convenzione, devono essere risolti da una terna arbitrale, composta da un membro nominato dagli Enti e uno dal Consorzio e il terzo nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

2. Il Collegio arbitrale viene presieduto da un componente scelto d'intesa tra le parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale.

### **Art. 18 SUCCESSIONE**

1. Nei rapporti in atto (diritti, doveri, potestà, ecc.) e nei procedimenti in corso, all'Ente preesistente succede il nuovo Consorzio.

2. Tutti i beni di qualsiasi natura di proprietà del Consorzio per l'acquedotto dei Sentino passano nella titolarità del nuovo Consorzio.

### **Art. 19 GESTIONE NEL PERIODO TRANSITORIO**

1. La trasformazione del Consorzio si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

2. Gli organi uscenti del Consorzio durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello Statuto.

### **Art. 20 NORMA FINALE**

1. I servizi verranno affidati, con le modalità e condizioni generali previste dalla presente Convenzione, con appositi successivi atti deliberativi dei Comuni che determineranno anche gli aspetti più particolari relativi alla gestione.

2. Il passaggio dei beni nel capitale di dotazione e l'assunzione della gestione da parte del Consorzio avverranno nel momento in cui tutti gli atti deliberativi dei Comuni saranno divenuti esecutivi.

3. E' prevista la possibilità di assunzione di servizi per la non totalità dei Comuni, purché aderiscano almeno i 2/3 dei Comuni consorziati e sempre che gli altri abbiano espresso la loro volontà negativa in proposito, oppure non abbiano dato risposta in merito entro 2 mesi dalla richiesta ufficiale fatta dal Presidente, dopo che gli altri 2/3 abbiano già aderito.

4. I Comuni non aderenti non potranno, comunque, esigere o vantare, ripartizioni diverse degli eventuali utili di fine anno per il fatto di non partecipare ad alcuni servizi.

**Art. 21**  
**NORMA TRANSITORIA**

1. La nomina del Consiglio di Amministrazione è rinviata al momento della riorganizzazione del Consorzio a seguito di ulteriori affidamenti di servizi da parte dei Comuni. Dalla data odierna cessa di funzionare il Consiglio di Amministrazione nominato con atto n. 14 del 21 ottobre 1999 le cui funzioni erano state prorogate ai sensi dell'art. 20.2 dello Statuto. Durante questo periodo transitorio le competenze attribuite dallo Statuto e dalla Convenzione al Consiglio di Amministrazione saranno svolte dall'Assemblea consortile; quelle attribuite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione saranno svolte dal Presidente dell'Assemblea.
2. L'organo di revisione contabile è composto di un solo componente; di conseguenza vengono modificati tutti gli articoli dello Statuto e della Convenzione che fanno riferimento ad un collegio di revisori. La cessazione dei componenti del Collegio attualmente in funzione decorrerà dalla nomina da parte dell'Assemblea consortile del revisore unico.
3. Al Consorzio verranno applicate, come previsto dal T.U.EE.LL. approvato con D.P.R. n. 267/2000, tutte le norme relative alle aziende speciali, in quanto applicabili, ed particolare quelle speciali di cui al Titolo IX del d.P.R. n. 902/1986 riferite alle "Aziende consortili"
4. In via sperimentale e salvo verifica dopo un congruo periodo di tempo possono essere affidati al Consorzio anche da parte di un numero inferiore di Comuni rispetto a quelli previsti dal precedente comma a condizione che l'Assemblea approvi la proposta e che le spese siano a totale carico dei Comuni interessati all'affidamento.



La presente copia fotostatica formata da 76 (settantasei) pagine è conforme all'originale in più fogli, tutti muniti alle prescritte firme, e si rilascia per usi consentiti dalla legge.

Senigallia, 20 novembre 2015.